

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 52

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Marconi, Rossi, Marinelli, Sebastiani, Putzu

presentata in data 9 aprile 2026

—————

INTERVENTI PER LA CONOSCENZA DEI MARCHIGIANI ILLUSTRI E
LA CELEBRAZIONE DEI RELATIVI ANNIVERSARI

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove:

- a) la conoscenza e la valorizzazione dei marchigiani illustri, quali testimoni del contributo della regione Marche al progresso e all'innovazione a livello nazionale e internazionale;
- b) la celebrazione dei relativi anniversari.

Art. 2
(Definizione dei marchigiani illustri)

1. Ai sensi di questa legge, sono considerati marchigiani illustri:

- a) i soggetti nati nel territorio della regione che si sono distinti, a livello nazionale e internazionale, nel campo della letteratura, delle arti, della musica, della scienza, della cultura, dell'educazione, della politica, dell'economia e dell'innovazione tecnologica;
- b) i soggetti che, pur non essendo nati nella regione, abbiano operato stabilmente nel territorio regionale lasciando un contributo significativo e documentato nei campi indicati alla lettera a);
- c) le figure religiose canonizzate o beatificate, legate storicamente al territorio marchigiano.

2. Per accedere agli interventi previsti all'articolo 3, devono essere decorsi almeno cinquanta anni dalla data di decesso del soggetto individuato ai sensi del comma 1.

Art. 3
(Tipologie di interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

- a) iniziative editoriali, convegni, mostre, eventi culturali e attività divulgative;
- b) progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) percorsi turistico-culturali tematici;
- d) attività di ricerca storica e scientifica;
- e) valorizzazione di luoghi, archivi, case natali e siti legati ai marchigiani illustri.

2. Per la definizione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno definisce, previo parere della Commissione assembleare competente in ma-

teria di cultura, il Programma annuale degli interventi per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei marchigiani illustri, unitamente alle eventuali celebrazioni degli anniversari.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati direttamente dalla Regione Marche, anche in collaborazione con i Comuni di riferimento del marchigiano illustre, nonché con ulteriori enti locali, istituzioni, atenei, associazioni ed enti privati.

Art. 4

(Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri)

1. La Regione istituisce il Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri, di seguito indicato come "Comitato", con funzioni consultive.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o Assessore regionale competente in materia di cultura suo delegato, che presiede il medesimo Comitato;
- b) da tre Consiglieri regionali;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.

3. Il Comitato può essere integrato con:

- a) un massimo di tre esperti nel campo della letteratura, delle arti, della musica, della scienza, della cultura, dell'educazione, della politica, dell'economia o della innovazione tecnologica;
- b) i rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano alla realizzazione degli interventi.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 5

(Primi adempimenti della Giunta regionale)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale:

- a) provvede alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge;
- b) definisce il primo Programma annuale degli interventi entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con cadenza

biennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti prodotti da questa legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 3, è istituito il Fondo per la conoscenza e le celebrazioni dei marchigiani illustri, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028, con stanziamento autorizzato, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 40.000,00.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:

- a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 02 (Segreteria generale), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;
- b) per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto della lettera b) del comma 2, le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono ridotte di euro 40.000,00 per ciascuna annualità.

4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.